

Allegato 1 a deliberazione n. 2020/2
del 30/06/2020



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA SOCI

Adottato con deliberazione n. 2016/1 del 11/01/2016

modificato con deliberazione n. 2020/2 del 30/06/2020

ASSEMBLEA SOCI ASP “REGGIO EMILIA –Città delle Persone”

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 19 DELLO STATUTO

Art. 1 – Oggetto. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Assemblea dei soci dell’ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”. Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e debbono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito dalle vigenti disposizioni normative e da quando stabilito dallo Statuto dell’Azienda.
2. L’Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Azienda e svolge in particolare le funzioni previste dall’art. 13 dello Statuto dell’ASP.

Art. 2 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze si tengono di norma presso la sede del Comune di Reggio Emilia.
2. E’ facoltà del Presidente dell’Assemblea dei soci, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l’adunanza si tenga in sedi diverse da quella indicate nel precedente comma 1.

Art. 3 - Adunanze ordinarie

1. L’Assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l’anno in seduta ordinaria per approvare:
 - Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - Il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

Art. 4 - Adunanze straordinarie

1. L’Assemblea può riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Sedute

1. Le sedute dell’Assemblea dei soci non sono pubbliche.
2. La partecipazione alle sedute dell’Assemblea dei Soci è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute dell’Assemblea dei Soci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
La seduta dell’Assemblea dei Soci può essere tenuta completamente in audio videoconferenza, cioè con tutti i Soci ed il segretario presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1;
Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti, d) votazione palese. Sono considerate tecnologie

idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference, posta elettronica, chat, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Assemblea dei Soci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità previsti all'art. 7.

Qualora la seduta dell'Assemblea dei Soci sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta presso la sede del Comune di Reggio Emilia.

La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori dell'Assemblea dei Soci e di assistenza del segretario verbalizzante.

Art. 6 - Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati alla sede dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore. Negli stessi avvisi, inoltre, può essere fissato il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
2. La documentazione richiamata nella proposta di deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la discussione, deve essere posta a disposizione dei soci quarantotto ore prima della seduta. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei Soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
3. Oltre ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore dell'Azienda e ai Componenti dell'Organo di revisione contabile se invitati.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, constatarne la validità, la regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione delle votazioni.
2. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza.
3. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Art. 8 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un numero di voti proporzionale alle quote di rappresentanza fissate dalla convenzione di cui articolo 6, comma 3 e dall'articolo 6 comma 4 dello Statuto dell'ASP.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta (51%) delle quote di rappresentanza.

Art. 9 - Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sugli oggetti sotto elencati è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di

rappresentanza:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) Piano programmatico;
- c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento;
- g) unificazione con altre ASP.

Art. 10 – Votazioni

1. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Art. 11 – Partecipazione alle sedute

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12 – Verbale

1. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore dell'Azienda che funge da segretario verbalizzante dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.
2. Il Direttore, nella funzione di verbalizzante, può essere coadiuvato da un funzionario dell'ASP.

Art. 13 – Pubblicizzazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 33 comma 3 dello Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea che approvano i seguenti documenti:
 - a) Piano programmatico;
 - b) Bilancio pluriennale di previsione;
 - c) Bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
 - d) Bilancio consuntivo d'esercizio con gli allegati indicati all'art. 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2007 sono pubblicate entro sette giorni dall'adozione, pena decadenza dell'atto, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10.06.2008.
3. Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza le deliberazioni approvate dall'Assemblea dei soci sono pubblicate anche nel sito aziendale.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alle persona.
